



COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2017

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
Art. 1. Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 3
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani	pag. 3
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. 3
Art. 5. Soggetto attivo	pag. 3
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	pag. 4
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo	pag. 4
Art. 7. Soggetti passivi	pag. 4
Art. 8. Esclusioni	pag. 4
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento	pag. 5
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	pag. 5
Art. 11. Superficie degli immobili	pag. 6
TITOLO III - TARIFFE	pag. 7
Art. 12. Costo di gestione	pag. 7
Art. 13. Determinazione della tariffa	pag. 7
Art. 14. Articolazione della tariffa	pag. 8
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo	pag. 8
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche	pag. 8
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche	pag. 8
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche	pag. 9
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 9
Art. 20. Scuole statali	pag. 10
Art. 21. Tributo giornaliero	pag. 10
Art. 22. Tributo provinciale	pag. 10
TITOLO IV- RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	pag. 11
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche	pag. 11
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche	pag. 11
Art. 25. Riduzioni per il riciclo	pag. 12
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	pag. 12
Art. 27. Agevolazioni	pag. 12
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni	pag. 12
TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	pag. 12
Art. 29. Obbligo di dichiarazione	pag. 12
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag. 13
Art. 31. Poteri del Comune	pag. 14
Art. 32. Accertamento	pag. 14
Art. 33. Sanzioni	pag. 15
Art. 34. Riscossione	pag. 15
Art. 35. Riscossione coattiva	pag. 16
Art. 36. Interessi	pag. 16
Art. 37. Rimborsi	pag. 16
Art. 38. Somme di modesto ammontare	pag. 16
Art. 39. Contenzioso	pag. 17
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag. 17
Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni	pag. 17
Art. 41. Trattamento dei dati personali	pag. 17
Allegato A) Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	pag. 18
Allegato B) Limiti quantitativi conferimento rifiuti assimilati agli urbani	pag. 20
Allegato C) Categorie di utenze non domestiche	pag. 21

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, costituente una delle due componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia, per quanto attiene alla nozione e alla classificazione dei rifiuti, alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per l'individuazione delle sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie che possono essere assimilati ai rifiuti urbani, nonché per l'individuazione delle modalità, criteri qualitativi e quantitativi, procedure di accertamento per l'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si rinvia al Regolamento Consortile del Consorzio Casalese Rifiuti - Consorzio di Bacino, di cui il Comune di Moncalvo fa parte, ed elencati nella tabella che si allega al presente Regolamento sotto la lettera A). A tale regolamento si rinvia per tutto quanto non definito nel presente regolamento.
2. La quantità di rifiuti assimilati è fissata dal Consorzio Casalese Rifiuti nello stesso Regolamento con indicazione puntuale dei kg di rifiuto conferibili differenziati per ogni tipologia di attività compresa nell'elenco di cui al D.P.R. 158/99. Si riporta nell'allegato B) al presente Regolamento, l'elenco dettagliato dei quantitativi conferibili.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Per l'individuazione delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti si rinvia a quelle individuate dagli articoli 185 e 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti per quanto non in contrasto.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TARI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, discoteche, cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esenzioni o riduzioni della tassa.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Relativamente alle utenze domestiche la TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusioni

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) unità immobiliari prive di mobili, arredi, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, come a titolo esemplificativo gas e luce. A tal fine è rilevante l'assenza di energia elettrica;
 - b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- c) superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri;
 - d) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alla superficie utilizzata dai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;:
 - f) unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - g) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - i) locali ed aree in abbandono, di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo o adibiti a mero deposito di materiali in disuso;
 - j) aree adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - k) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7;
 - l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perchè impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Sono inoltre esenti dalla TARI, a norma dell'art. 1, c. 641, Legge n. 147/2013:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili tra cui, a titolo esemplificativo, i parcheggi gratuiti e le aree di transito (ad eccezione delle aree scoperte operative);
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 3. Sono altresì esenti dalla TARI, a norma dell'art. 185, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006:
 - a) le superfici adibite all'allevamento degli animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e piazzali per il carico e scarico ad uso delle imprese agricole.
 4. Le circostanze di cui al comma primo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4

- al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) le superfici delle attività artigianali e industriali in cui sono insediati macchinari o in cui si esplicano processi produttivi che generano rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, per i quali il produttore dimostri di aver correttamente provveduto con propri oneri allo smaltimento e attestati di aver destinato l'intero flusso di rifiuti generato da tali processi, a canali di smaltimento diversi dal circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
 - c) le superfici di magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive svolte nelle aree di cui alla lettera b), che generano imballaggi e rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani ai sensi del comma 2, lettera "b" art. 184 del D.Lgs. 152/2006.
 3. Fermo restando l'esclusione dalla TARI per le superfici specificatamente caratterizzate dalla produzione di rifiuti speciali, come previsto dal comma 1, relativamente alle attività di seguito indicate, come criterio residuale, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia eccessivamente difficoltoso accertare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività DPR 158/99	% di abbattimento della superficie
Tipologia 12-13-14-15 e 8 limitatamente alle strutture sanitarie pubbliche	50%
Altre tipologie	30%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - indicare nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché individuare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze (specificandone il perimetro) e indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
5. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, c. 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647 della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate di planimetria) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. terminate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune di cui al comma precedente, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari non a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a mt. 1,50.
4. Relativamente ai distributori di carburante, sono assoggettati i locali adibiti a magazzini e uffici, nonchè l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.
5. Per gli impianti di autolavaggio si considera l'area di proiezione della copertura ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 12 mq per punto di erogazione servizi (acqua e aspirazione).
6. Per i campeggi la superficie assoggettabile alla TARI è quella dell'area scoperta operativa (area per sosta camper, posizionamento tende o altre strutture precarie), con esclusione delle aree destinate a viabilità interna e verde, alla quale andrà sommata la superficie degli immobili presenti all'interno dell'area (uffici, bagni ecc.).
7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
8. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui viene esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata dal Comune l'impossibilità di distinguere l'attività ad essa connessa, si applica globalmente la tassa dovuta dalle utenze domestiche.
9. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate con i precedenti sistemi di tariffazione.

TITOLO III TARIFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso, almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
4. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di riduzione dei rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri

indicati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa della TARI è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La percentuale di abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze è determinata annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o aree e sussiste fino al primo giorno del mese successivo al giorno di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali.
3. Lo stesso limite temporale è valido per le variazioni che possono intervenire nel corso dell'anno, in particolare per quanto attiene variazioni delle superfici e/o delle destinazioni di uso dei locali e delle aree scoperte che comportano un aumento del tributo
4. L'inizio, la cessazione di un'utenza e le variazioni, vanno dichiarate secondo le modalità previste dagli artt. 29 e 30.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf, le badanti ecc., che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità abitative condotte o a disposizione di soggetti non residente nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello individuato nella delibera tariffaria secondo criteri razionali che tenga conto della media dei componenti del nucleo familiare nel Comune di Moncalvo. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate e non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le utenze delle aree mercatali, la misura tariffaria è determinata sulla base di coefficienti che tengono conto dei dati tecnici ed economici rilevati dal soggetto gestore del servizio, relativi alle attività di raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia dell'area mercatale.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato C al presente regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato C viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore a mq. 20. Nel caso di unità catastale autonoma, si considera l'effettiva superficie, senza limitazioni.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 7 del presente Regolamento.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, e applicando la percentuale di maggiorazione (che può raggiungere il 100%) deliberata contestualmente alla determinazione delle tariffe.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Gli importi riscossi sono riversati al Comune con le stesse modalità attualmente previste per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la TARI giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
7. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la TARI annuale.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa della TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 24%, previa presentazione di dichiarazione del contribuente;
 - b) alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 17%. La riduzione è subordinata all'accertamento e/o alla verifica del compostaggio domestico da parte dell'ufficio tecnico comunale, previa presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di specifica istanza dell'utente, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì i soggetti preposti a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di specifica istanza dell'utente e si ritiene valida fino alla data in cui ne vengono meno le condizioni.
4. Alle imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle loro attività, si applica una riduzione del 17%.
5. La riduzione è subordinata alla presentazione, all'avvio, di apposita dichiarazione attestante l'attivazione dell'attività di compostaggio aerobico, avente effetto anche per le annualità successive. A corredo della dichiarazione si dovrà presentare documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore per il compostaggio e documentazione fotografica comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività.
6. La dichiarazione di attivazione, e/o l'eventuale cessazione, dell'attività di compostaggio, dovrà essere presentata nei termini previsti dal successivo art. 29.
7. La presentazione della sopra citata dichiarazione autorizza i soggetti preposti a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 25. Riduzioni per il riciclo

1. Ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, flussi di rifiuti generati dalla propria attività è concessa una riduzione della quota variabile della TARI, proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati per le quali il produttore attesti il corretto avvio a riciclaggio, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari. Tale riduzione, comunque, non potrà essere superiore al 50% della quota variabile della TARI.
2. Per "riciclaggio" ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. u), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è intesa: "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dalle imprese interessate entro il 31 marzo dell'anno successivo allegando la documentazione richiesta.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dalla strada pubblica al confine della proprietà.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Agevolazioni

1. Il Comune può prevedere, annualmente, l'introduzione di agevolazioni tariffarie che verranno definite dal Consiglio Comunale contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe. Tali agevolazioni saranno iscritte in bilancio attraverso apposita autorizzazione di spesa e la copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, secondo le disposizioni di cui al comma 660 dell'art. 1, Legge n. 147/2013.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, verrà applicata esclusivamente la più favorevole all'utente.
2. Non è prevista l'applicazione di agevolazioni per categorie che beneficiano già di riduzioni.

TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
2. La dichiarazione deve essere sottoscritta:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo TARI.
2. La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati tramite l'ufficio tributi e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni come ad esempio la pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3. La stessa ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo TARI. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di 60 (sessanta) giorni e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello del verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione.
4. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero di componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
6. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorre dalla data di presentazione della domanda.
7. La dichiarazione di cessazione deve essere corredata da apposita documentazione giustificativa quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di vendita, cessazione dei contratti di affitto/comodato e dei servizi pubblici di erogazione, idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica
8. Il Comune può procedere alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI.
9. In caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini previsti dal presente articolo.
10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
11. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
12. La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso gli uffici comunali o a mezzo posta, anche in busta semplice, o inviata per posta elettronica con richiesta di conferma di lettura. La dichiarazione si intende consegnata all'atto di ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di avvenuta lettura nel caso di invio a mezzo posta elettronica. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante.
13. In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l'applicazione del tributo sulla base di quanto dettagliatamente specificato al successivo art. 32.
14. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n.212.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Il funzionario responsabile, può concedere, su richiesta del contribuente nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, fino ad un massimo di 18 rate mensili di importo dipendente dall'entità della somma da rateizzare e dalle condizioni economiche del debitore.
5. La scadenza delle rate mensili è fissata l'ultimo giorno del mese. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento sino alla scadenza delle singole rate.
6. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, idonea documentazione quale la dichiarazione ISEE per le persone fisiche ed il modello unico o altri documenti per le persone giuridiche.
7. In caso di mancato pagamento della prima rata o anche di una sola rata delle rate successive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può essere più rateizzato.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34. Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di

pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero tre rate con scadenza di pagamento determinate dal Consiglio Comunale in sede in approvazione del PEF e delle tariffe annue.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento che deve essere pagato entro n. 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento in rata unica, salvo la possibilità di dilazionare il pagamento nel caso si verificano le condizioni di cui al precedente art. 32.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, con aggravio delle spese di riscossione.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente.

Art. 35. Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento degli avvisi di accertamento di cui all'art. 32 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura pari al tasso del 3% (fissato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 21/07/2014) calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 5 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno di imposta
3. Per il tributo giornaliero di cui all'articolo 21 non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 5 euro per anno d'imposta.

4. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 39. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o esclusioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'articolo 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività inerenti il tributo relativo alla precedente annualità.
3. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso della pregressa annualità del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
6. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

ALLEGATO A)

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani (estratto dell'Art. 11 del Regolamento Consortile)

I Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'articolo 1 comma 184 let. b) della Legge n.296 del 27.12.2006 e della D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 47-14763.

Criteri qualitativi:

- 1) RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
 - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
 - scarti di tessuti vegetali
 - rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
 - rifiuti metallici
 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 - rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 2) RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
 - rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
 - scarti di corteccia e sughero
 - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
 - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
 - scarti di corteccia e legno
 - scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 3) RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,
 - rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
 - rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 4) RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
 - rifiuti plastici
 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
 - rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.
- 5) RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
 - toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.
- 6) RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
 - rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
 - limatura e trucioli di materiali ferrosi
 - limatura e trucioli di materiali non ferrosi
 - limatura e trucioli di materiali plastici
- 7) INDUMENTI PROTETTIVI, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI (l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)
 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
 - imballaggi in carta e cartone
 - imballaggi in plastica
 - imballaggi in legno
 - imballaggi metallici
 - imballaggi in materiali compositi
 - imballaggi in materiali misti
 - imballaggi in vetro
 - imballaggi in materia tessile
 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.
- 8) RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
 - veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
 - pneumatici fuori uso

- pastiglie per freni, non contenenti amianto.
 - metalli ferrosi
 - metalli non ferrosi
 - plastica
 - vetro
 - componenti non specificati altrimenti
 - scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
 - apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
 - componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
 - batterie ed accumulatori
 - batterie alcaline non contenenti mercurio.
 - altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.
- 9) RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
- legno, vetro e plastica
 - legno
 - vetro
 - plastica
 - metalli (incluse le loro leghe)
 - rame, bronzo, ottone
 - alluminio
 - piombo
 - zinco
 - ferro e acciaio
 - stagno
 - metalli misti
- 10) RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
- rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
 - oggetti da taglio, inutilizzati.
 - rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
 - medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
 - rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
 - oggetti da taglio inutilizzati.
 - rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
 - medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.
- 11) RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
 - carta e cartone
 - vetro
 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 - abbigliamento
 - prodotti tessili
 - oli e grassi commestibili
 - medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
 - batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
 - legno, non contenente sostanze pericolose.
 - plastica
 - metallo
 - altre frazioni non specificate altrimenti
 - rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
 - rifiuti biodegradabili
 - altri rifiuti non biodegradabili
 - altri rifiuti urbani
 - rifiuti urbani non differenziati
 - rifiuti dei mercati
 - residui della pulizia stradale
 - rifiuti ingombranti
 - rifiuti urbani non specificati altrimenti

ALLEGATO B)

Criteria quantitativi (estratto dell'Art. 11 del Regolamento Consortile):

Categorie di attività	kg/mq anno indifferenzia ti a smaltimento (40% del tot.)	kg/mq anno a raccolta differenziat a (60% del tot.)	kg/mq anno complessi vi
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	6,00	10,00
2 Campeggi, distributori carburanti	4,00	6,00	10,00
3 Stabilimenti balneari			
4 Esposizioni, autosaloni	2,00	3,00	5,00
5 Alberghi con ristorante	7,00	10,50	17,50
6 Alberghi senza ristorante	4,00	6,00	10,00
7 Case di cura e riposo	8,00	12,00	20,00
8 Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	9,00	15,00
9 Banche ed istituti di credito	3,00	4,50	7,50
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6,00	9,00	15,00
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	10,50	17,50
12 a Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	5,00	7,50	12,50
12 b Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, estetista)	7,00	10,50	17,50
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	9,00	15,00
14 Attività industriali con capannoni di produzione	10,00	15,00	25,00
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00	12,00	20,00
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	33,00	49,50	82,50
17 Bar, caffè, pasticceria	26,00	39,00	65,00
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00	22,50	37,50
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	19,50	32,50
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	35,00	52,50	87,50
21 Discoteche, night club			
22 Locali di deposito e accessori (sub categoria 4)	3,00	4,50	7,50
23 Banchi di mercato genere ortofrutta e ittici	38,00	57,00	95,00
24 Banchi di mercato genere alimentari e produttori	38,00	57,00	95,00
25 Banchi di mercato beni durevoli	8,00	12,00	20,00
26 Agriturismo: formula ristorazione (sub categoria 5)	7,00	10,50	17,50

ALLEGATO C)

Categorie di utenze non domestiche (Allegato I D.P.R. 158/99 - Comuni fino a 5.000 abitanti).

Le utenze non domestiche sono suddivise e dettagliate nelle seguenti categorie:

Cat.	Tipologia attività
1	<p>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</p> <p><i>Associazioni o istituzioni con fini assistenziali</i> <i>Associazioni o istituzioni politiche</i> <i>Associazioni o istituzioni culturali</i> <i>Associazioni o istituzioni sindacali</i> <i>Associazioni o istituzioni previdenziali</i> <i>Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro</i> <i>Associazioni o istituzioni benefiche</i> <i>Associazioni o istituzioni tecnico-economiche</i> <i>Associazioni o istituzioni religiose</i> <i>Scuole da ballo</i> <i>Sale da gioco</i> <i>Sale da ballo e da divertimento</i> <i>Musei e gallerie pubbliche e private</i> <i>Scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado</i> <i>Aree scoperte in uso</i> <i>Locali dove si svolgono attività educative</i> <i>Centri di istruzione e formazione lavoro</i></p>
2	<p>Campeggi, distributori carburanti</p> <p><i>Campi da calcio</i> <i>Campi da tennis</i> <i>Piscine</i> <i>Bocciodromi e simili</i> <i>Palestre ginnico sportive</i> <i>Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva</i> <i>Distributori carburanti</i> <i>Autolavaggi</i> <i>Campeggi</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
3	<p>Stabilimenti balneari</p>
4	<p>Esposizioni, autosaloni</p>
5	<p>Alberghi con ristorante</p>
6	<p>Alberghi senza ristorante</p> <p><i>Ostelli per la gioventù</i> <i>Foresterie</i> <i>Alberghi diurni e simili</i> <i>Alberghi</i> <i>Locande</i> <i>Pensioni</i> <i>Affittacamere e alloggi</i> <i>Residences</i> <i>Case albergo</i> <i>Bed and Breakfast</i> <i>Agriturismo: (formula pernottamento e prima colazione)</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
7	<p>Case di cura e riposo</p> <p><i>Soggiorni anziani</i> <i>Case di cura e riposo</i> <i>Case per ferie</i> <i>Colonie</i> <i>Caserme e carceri</i> <i>Collegi ed istituti privati di educazione</i></p>

	<i>Collettività e convivenze in genere</i> <i>Aree scoperte in uso</i>
8	Uffici, agenzie, studi professionali <i>Enti pubblici</i> <i>Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli</i> <i>Studi legali</i> <i>Studi tecnici</i> <i>Studi ragioneria</i> <i>Studi sanitari</i> <i>Studi privati</i> <i>Uffici assicurativi</i> <i>Uffici in genere</i> <i>Autoscuole</i> <i>Laboratori di analisi</i> <i>Agenzie di viaggio</i> <i>Ricevitorie lotto totip totocalcio</i> <i>Internet point</i> <i>Sala scommesse</i> <i>Strutture sanitarie pubbliche e private</i> <i>Emittenti radio tv pubbliche e private</i>
9	Banche ed istituti di credito <i>Istituti bancari di credito</i> <i>Istituti assicurativi pubblici e privati</i> <i>Istituti finanziari pubblici e privati</i>
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli <i>Librerie</i> <i>Cartolerie</i> <i>Bazar</i> <i>Abbigliamento</i> <i>Pelletterie</i> <i>Pelliccerie</i> <i>Elettrodomestici</i> <i>Materiale elettrico</i> <i>Apparecchi radio tv</i> <i>Articoli casalinghi</i> <i>Giocattoli</i> <i>Colori e vernici</i> <i>Articoli sportivi</i> <i>Calzature</i> <i>Sementi e prodotti agricoli e da giardino</i> <i>Mobili</i> <i>Materiale idraulico</i> <i>Materiale riscaldamento</i> <i>Prodotti di profumeria e cosmesi</i> <i>Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita</i> <i>Negozi di mobili e macchine per uffici</i> <i>Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti</i> <i>Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari</i> <i>Aree scoperte in uso</i>
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze <i>Edicole giornali</i> <i>Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari</i> <i>Tabaccherie</i> <i>Farmacie</i> <i>Erboristerie</i> <i>Articoli sanitari</i> <i>Articoli di odontotecnica</i> <i>Negozi vendita giornali</i> <i>Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari</i>
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) <i>Parrucchieri e barbieri</i> <i>Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.</i>

	<p><i>Elettricista</i> <i>Negozi pulitura a secco</i> <i>Laboratori e botteghe artigiane</i> <i>Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi</i> <i>Falegnamerie</i> <i>Legatorie</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
13	<p>Carrozzeria, autofficina, elettrauto <i>Autofficine</i> <i>Carrozzerie</i> <i>Elettrauto</i> <i>Officine in genere</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
14	<p>Attività industriali con capannoni di produzione</p>
15	<p>Attività artigianali di produzione beni specifici</p>
16	<p>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie <i>Ristoranti</i> <i>Rosticcerie</i> <i>Trattorie</i> <i>Friggitorie</i> <i>Self service</i> <i>Pizzerie, pizza al taglio, piadinerie e kebab</i> <i>Tavole calde</i> <i>Osterie con cucina</i> <i>Attività rientranti nel comparto della ristorazione</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
17	<p>Bar, caffè, pasticceria <i>Bar</i> <i>Caffè</i> <i>Bar pasticcerie</i> <i>Bar gelaterie</i> <i>Aree scoperte in uso</i> <i>Gelaterie</i> <i>Pasticcerie</i></p>
18	<p>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari <i>Negozi confetterie e dolci in genere</i> <i>Negozi generi alimentari</i> <i>Panifici</i> <i>Latterie</i> <i>Macellerie</i> <i>Salumerie</i> <i>Pollerie</i> <i>Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso</i> <i>Bottiglierie, vendita vino</i> <i>Locali vendita ingrosso generi alimentari</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
19	<p>Plurilicenze alimentari e/o miste</p>
20	<p>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante <i>Negozi di frutta e verdura</i> <i>Pescherie</i> <i>Negozi di fiori</i> <i>Locali vendita serre</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
21	<p>Discoteche, night club</p>
22	<p>Locali di deposito e accessori (sub categoria 4) <i>Autorimesse in genere</i> <i>Tettoie destinate ad uso parcheggio</i> <i>Ricovero e deposito mezzi</i></p>

	<i>Magazzino di deposito e stoccaggio senza vendita Locali accessori, archivi, sgombero Aree scoperte in uso</i>
23	<i>Banchi di mercato genere ortofrutta e ittici</i>
24	<i>Banchi di mercato genere alimentari e produttori</i>
25	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>
26	<i>Agriturismo: formula ristorazione (sub categoria 5)</i>